Al **MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

 Viale Trastevere n. 76

 00153 Roma

 Alle OO.SS. :

 **FLC CGIL**

 Via Leopoldo Serra 31

 00153 Roma

 **SNALS CONFSAL**

 Via Leopoldo Serra 5

 00153 Roma

 **CISL SCUOLA**

 Via Angelo Bargoni 8

 00153 Roma

 **UIL SCUOLA**

 Via Marino Laziale 44

 00179 Roma

 **GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI**

 Via Salaria 44

 00198 Roma

Oggetto: **richiesta di riconoscimento del 7° livello retributivo per gli ITP ( Insegnanti Tecnico Pratici) transitati da posto comune a sostegno**

La/Il sottoscritta/o ……………….nata/o a ………………… e ivi residente, docente di sostegno nel corrente a.s. presso ………………………………….. , con la presente intende rappresentare quanto segue:

La/Il sottoscritta/o è stata assunta/o in data ……….. per effetto del concorso ……. nel **ruolo dei docenti della scuola secondaria superiore** per la classe di concorso ……………………ed ha prestato servizio in qualità di ITP ( Insegnante Tecnico Pratico ) per circa……….. anni , durante i quali ha ricevuto una retribuzione corrispondente al proprio inquadramento professionale di docente diplomato ( 6° livello ).

In seguito alla razionalizzazione della spesa pubblica che ha investito il mondo della scuola e in particolare gli istituti tecnici e professionali, si è reso necessario per il MIUR ottimizzare le proprie risorse organiche, disponendo con D.G.G. 7/2012 la **formazione in servizio obbligatoria** per il personale in esubero o le cui classi di concorso fossero in esubero per una loro riconversione sulle attività di sostegno.

In Sicilia tale corso di formazione in servizio obbligatorio è stato realizzato nel periodo compreso tra il 3 luglio 2015 e il 29 marzo 2016 permettendo così a molti ITP il **trasferimento** da *posto comune* a *sostegno*.

Tale tipologia di mobilità non comporta una modifica dell’inquadramento retributivo, a differenza di quanto sarebbe avvenuto se fosse stato disposto un passaggio di cattedra o di ruolo, che avrebbe comportato la ripetizione dell’anno di prova e di formazione, ma anche conseguentemente un aumento stipendiale. Ma per gli ITP, che sono docenti delle scuole secondarie superiori, il movimento sul sostegno non configura alcun cambio di inquadramento professionale.

Tuttavia tale circostanza crea un discrimine retributivo tra docenti di sostegno della stessa scuole e di altre istituzioni scolastiche, perché tutti i docenti di sostegno provengono dalle classi di concorso della tabella A e sono inquadrati al 7° livello retributivo, ad eccezione degli ITP che, pur svolgendo la medesima attività didattica, sono inquadrati al 6° livello retributivo.

Tale discrimine retributivo configura una palese violazione dell’art. 36 della Costituzione che riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, principio che trova conferma in una prassi giurisprudenziale consolidata.

A meno di non voler ammettere che l’attività didattica sul sostegno degli ITP sia qualitativamente inferiore a quella svolta dagli altri colleghi, ma ciò si tradurrebbe in una violazione della legge 104/92 perché non garantirebbe una equivalente tutela tra i diversi soggetti disabili che, per tale ragione, potrebbero adire le opportune vie giudiziarie.

In realtà ciò che dovrebbe essere discriminante ai fini dell’inquadramento retributivo dovrebbe essere il possesso della specializzazione sul sostegno come si evince dalla disamina sull’argomento redatta dall’avvocato Luigi Giuseppe Papaleo , nel sito [www.dirittoscolastico.it](http://www.dirittoscolastico.it/) che si allega alla presente.

Allegare il seguente documento:

 <http://www.dirittoscolastico.it/scuola-superiore-di-ii-grado-linsegnante-di-sostegno-e-lingiustizia-del-discrimine-retributivo/>

Si potrebbe affermare che la diversa retribuzione tra docenti di sostegno sarebbe ascrivibile al diverso titolo di studio (i docenti della tabella A in possesso di laurea e i docenti della tabella C in possesso del diploma) , ma parecchi ITP sono in possesso di diploma di laurea quinquennale , inoltre nel variegato panorama scolastico vi sono ITP che, per effetto di sentenze, sono stati già inquadrati al 7 ° livello retributivo, creando all’interno della stessa categoria un ulteriore discrimine retributivo e paradossale, che vede docenti tecnico pratici con lo stesso di titolo di studio, svolgere la stessa attività didattica ( nella stessa scuola e per la stessa materia) ma con inquadramento retributivo diverso ( alcuni al 6° livello e altri al 7° livello)

Tenuto inoltre conto che gli ITP in via generale sono esclusi dalla partecipazione ai TFA sul sostegno , mentre il contingente ammesso ai corsi di riconversione sul sostegno rappresenta un’eccezionalità a tale regola , che appare funzionale ad un’ ottimizzazione delle risorse organiche, si chiede alle SS.VV. di accogliere l’istanza della scrivente con apposito provvedimento amministrativo o giuridico in sede di contrattazione nazionale, al fine di evitare una sequela di contenziosi giuridici che graverebbero il lavoro dei Tribunali e delle Avvocature di Stato.

Le OO.SS. , a cui la presente è diretta, sono pregate di prendere in carico la problematica per sanarla in fase di contrattazione collettiva p.v.

Restando in fiduciosa attesa di ottenere una risposta, si formulano ossequiosi saluti

Città e data Firma